PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 31 (Capitolato Allegato F)

Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico sia dell'intiera linea che di un tronco di essa, dovra' aver provveduto ed aver esistente sul luogo il materiale mobile necessario per un completo servizio della strada, e cosi' di locomotive, vagoni per viaggiatori, per bagagli, vagoni o carri per merci scoperti e coperti, carri matti, trucks per il trasporto delle vetture ordinarie, vagoni appositi per il trasporto dei cavalli e di altro bestiame grosso e minuto.

Tutto questo materiale dovra' essere delle migliori qualita', e costrutto secondo i modelli che saranno riconosciuti i piu' convenienti.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-31/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it